




Trieste Libera
Svobodni Trst
Free Triest



1. Per reclamo e messa in mora: AL GOVERNO ITALIANO (anche tramite l'Ufficio Territoriale del Governo di Trieste), in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, nella sua funzione speciale di Governo civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste su mandato amministrativo fiduciario internazionale conferitogli con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia.



2. Per estensione del reclamo e petizione: AL CONSIGLIO DI SICUREZZA ED AI PAESI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, tramite il Segretario Generale, con richiesta di convocazione ad hoc del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria.

3. Per comunicazione diretta: AI GOVERNI DEI PAESI FIRMATARI DEL TRATTATO DI PACE DI PARIGI del 10 febbraio 1947, e loro successori.

4. Per segnalazione e reclamo: AL PARLAMENTO EUROPEO ed ALLA COMMISSIONE EUROPEA quali Organi di governo dell'Unione Europea, tramite il Presidente del Parlamento Europeo e l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione

5. Per conoscenza diretta e messa in mora: ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI del Governo italiano e dello Stato italiano attualmente operanti nel Territorio Libero di Trieste, anche ai fini di responsabilità di cui all'art. 28 Cost. Rep. Ital. nei casi di violazione di diritti individuali e collettivi dei cittadini del Territorio Libero di Trieste, nonché del rapporto di causalità ex art. 40 cod. pen. it, secondo comma, per i fatti in ipotesi di reato:

- Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, in persona del Prefetto titolare pro tempore;
- Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Commissario pro tempore;
- Corte d'Appello di Trieste, in persona del Presidente pro tempore;
- Procura Generale della Repubblica, in persona del Procuratore pro tempore;
- Tribunale di Trieste, in persona del Presidente pro tempore;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, in persona del Procuratore pro tempore;
- Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore;
- Procura Regionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Procuratore pro tempore;
- Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore;
- Questura di Trieste, in persona del Questore pro tempore;
- Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste, in persona del Comandante pro tempore;
- Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste, in persona del Comandante pro tempore;
- Comando militare di Trieste, in persona del Comandante pro tempore;
- Capitaneria di Porto di Trieste, in persona del Comandante pro tempore;
- Autorità Portuale di Trieste, in persona del Presidente pro tempore;
- Banca d'Italia filiale regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore pro tempore;

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRESIDENZA
19 GIU 2013
Prot. N°

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
TRIESTE
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
19 GIU. 2013
Trieste, _____

TRIBUNALE DI TRIESTE
19/6/13

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REG
FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
SEGRETERIA GENERALE
Data 19/6/13
N. Prot. 975
Ass.ne

AUTORITÀ PORTUALE
DI TRIESTE
19 GIU. 2013

- ANAS, compartimento di Trieste;
- Agenzia delle Entrate di Trieste, in persona del Direttore pro tempore;
- Ufficio delle Dogane di Trieste, in persona del Direttore pro tempore;
- Agenzia del Demanio di Trieste, in persona del Direttore pro tempore;
- Direzione Provinciale del Lavoro di Trieste, in persona del Direttore pro tempore;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - sede di Trieste, in persona del Direttore pro tempore;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore;
- Provincia di Trieste, in persona del Presidente pro tempore;
- Comune di Trieste, in persona del Sindaco in carica;
- Comune di Muggia, in persona del Sindaco in carica;
- Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, in persona del Sindaco in carica;
- Comune di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, in persona del Sindaco in carica;
- Comune di Sgonico-Zgonik, in persona del Sindaco in carica;
- Comune di Monrupino-Repentabor, in persona del Sindaco in carica;

**ATTO URGENTE
DI RECLAMO E MESSA IN MORA**

presentato nell'interesse individuale e collettivo legittimo dei cittadini del Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste – Svobodno Tržaško Ozemlje (FTT-

TLT-STO), Paese membro di diritto delle Nazioni Unite, dall'associazione di cittadini e sostenitori di esso denominata “Movimento Trieste Libera”, per violazioni continuate e gravemente dannose da parte del Governo italiano di obblighi fondamentali del mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero, conferitagli con il Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 in esecuzione del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, e sottoposta a garanzia speciale diretta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La nostra organizzazione, denominata “Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobododni Trst – Free Trieste Movement” è formata da cittadini del Free Territory of Trieste e rappresenta i loro interessi legittimi sulle questioni interne ed internazionali riguardanti il Territorio Libero di Trieste. Rende perciò evidente ai destinatari in indirizzo quanto segue, a titolo di reclamo e messa in mora e per i provvedimenti doverosi di loro competenza.

Capitolo I

Istituzione e governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste

1) Il vigente Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia **ha istituito, riconosciuto e regolamentato il Territorio Libero di Trieste, quale Stato indipendente membro di diritto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite**, che ne è garante speciale diretta attraverso il Consiglio di Sicurezza (artt.: 4; 21 ed allegati VI, VII, VIII, IX e X; art. 78, n. 7).

2) Tale strumento ha posto la città ed il Porto Franco di Trieste **al pieno e libero servizio dei commerci e dell'industria della Comunità internazionale, con particolare riguardo ai Paesi dell'Europa Centrale privi di accesso proprio al mare, per i quali prevede anche appositi registri navali permanenti**. Mentre le zone franche comunitarie sono destinate alla politica commerciale dell'U.E. il Porto Franco di Trieste è istituito al servizio degli sviluppi del traffico mondiale. Il Trattato di Pace ha così ripristinato i ruoli economici ed i diritti di autogoverno che Trieste aveva esercitato per secoli in unione all'Austria, interrotti dalla breve annessione al Regno d'Italia tra le due guerre mondiali.

3) L'art. 4 del Trattato **stabilisce la frontiera tra l'Italia ed il Territorio Libero di Trieste**, mentre l'art. 78, n. 7, conferma responsabilità dell'Italia per danni di guerra nei territori trasferiti, incluso il Territorio Libero di Trieste.

4) L'art. 21 del Trattato stabilisce e conviene espressamente:

1. *«È costituito in forza del presente Trattato il Territorio Libero di Trieste [...]. Il Territorio Libero di Trieste è riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, le quali convengono che la sua integrità e indipendenza saranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.*

2. La sovranità italiana sulla zona costituente il Territorio Libero di Trieste, così come esso è sopra definito, cesserà con l'entrata in vigore del presente Trattato.

3. Dal momento in cui la sovranità italiana sulla predetta zona avrà cessato d'esistere il Territorio Libero di Trieste sarà governato in conformità di uno Strumento per il regime provvisorio. [...] Detto Strumento resterà in vigore sino alla data che il Consiglio di Sicurezza determinerà per l'entrata in vigore dello Statuto Permanente, [...] I testi dello Statuto permanente e dello Strumento per il regime provvisorio sono contenuti negli Allegati VI e VII.»

5) L'Allegato VI, "Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste", stabilisce per tale nuovo Stato indipendente un assetto democratico di governo fondato sulla sovranità popolare, che nel suo assetto definitivo esprimerà attraverso un'Assemblea legislativa eletta a suffragio universale e da un Consiglio di Governo da essa nominato, sotto la presidenza di garanzia un Governatore nominato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

6) L'Allegato VII, "Strumento per il regime provvisorio del Territorio Libero di Trieste", prevede che «Le disposizioni del presente Strumento si applicheranno all'amministrazione del Territorio Libero di Trieste nell'attesa della messa in applicazione dello Statuto Permanente» la quale dovrà essere attuata con appositi poteri provvisori dal Governatore, da nominarsi "il più presto possibile" dopo l'entrata in vigore del Trattato. E stabilisce, all'art. 1, che: [...] "Sino all'entrata in funzione del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai comandi militari alleati operanti ciascuno nella loro rispettiva zona". Si tratta quindi ad ogni effetto di un mandato internazionale speciale di amministrazione fiduciaria che consente, attraverso due fasi distinte, di costituire e governare immediatamente ed efficacemente lo Stato anche a prescindere dall'entrata in vigore dello Statuto permanente e dalla stessa nomina del Governatore.

7) Gli strumenti relativi al Regime Provvisorio, allo Statuto Permanente ed al Porto Franco del Territorio Libero di Trieste per la creazione di tale nuovo Stato con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, sono stati sottoposti ad approvazione preliminare dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ne ha accettate espressamente le responsabilità, con l'apposita Risoluzione n. 16 del 10 gennaio 1947.

8) Tale approvazione preventiva del Regime provvisorio costituisce pertanto estensione e caso speciale del Regime internazionale di amministrazione fiduciaria previsto e normato dalla Carta delle Nazioni Unite, Capitolo XI, artt. 73 e 74, Capitolo XII, artt. da 75 ad 85, soggetto in particolare agli obblighi di cui agli art. 73 e 74, agli obiettivi di cui all'art. 76, ai criteri interpretativi di cui all'art. 80, n. 1, alla competenza dell'Assemblea (art. 16) ed alla vigilanza del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria di cui all'art. 7 ed al Capitolo XIII (attualmente composto dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, in sospensione dei lavori dal 1994) con le funzioni ed i poteri di cui all'art. 87, in particolare per l'esame delle petizioni e per le attività ispettive.

9) Le disposizioni del Trattato di Pace, pubblicato dal Governo Militare Alleato per la Venezia Giulia il 21 marzo 1947 e ratificato ed eseguito dall'Italia con Legge n. 811 del 2 agosto 1947, sono entrate in vigore con il deposito delle ratifiche a Parigi il 15 settembre 1947, ed il giorno stesso entrò conseguentemente in funzione a pieno titolo il primo Governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste, sotto forma di Governo Militare Alleato, diviso in due Zone.

10) Il Governo Militare Alleato si articolò pertanto in due settori, anglo-americano (“**Allied Military Government - Free Territory of Trieste**”, AMG-FTT) per la principale “Zona A” costituita da Trieste con il Porto Franco ed il suo circondario immediato, e jugoslavo (“*Vojaška Uprava Jugoslovanske Armije - Slobodni Teritorij Trsta*”, VUJA – STT) per l'accessoria “Zona B”, includente un tratto della costa istriana aggiunto per garantire al porto libero accesso diretto alle acque internazionali secondo il diritto marittimo di allora.

11) Il presente reclamo non riguarda l'amministrazione provvisoria di detta accessoria “Zona B” (1947-1991), ma quella della principale “Zona A”, dove l'AMG-FTT seguiva le norme generali dell'Allied Military Government (AMG) of Occupied Territories, affidato al Comando militare di Zona e strutturato su 6-10 divisioni speciali e loro subdivisioni: *legal, financial, civilian supply (labour, agriculture, economics and supply, transportation and public utilities) public health, public safety, security, monuments, fine arts and archives, public relations and education, enemy property*. Le amministrazioni locali vi erano organizzate e rappresentate attraverso un Consiglio di Zona, con proprio presidente, ed i consigli comunali con i rispettivi presidenti del Comune.

12) Attraverso tale sua struttura organizzativa l'AMG-FTT **provvide immediatamente alla costituzione delle strutture giuridiche ed operative di Stato del Territorio Libero di Trieste previste dal Trattato di Pace, e secondo le previsioni di principio dello Statuto Permanente**, per quanto necessarie e compatibili con il regime di amministrazione provvisoria militare, quali l'Amministrazione finanziaria (incluso il Demanio dello Stato), l'Amministrazione giudiziaria, la Polizia (*Civil Police*, nelle sue piene funzioni territoriali, marittime, confinarie e di polizia giudiziaria), il regime di cittadinanza, i simboli dello Stato (bandiera, stemma, insegne, frontiera e valichi di confine, ecc.). Il Territorio Libero ebbe contemporaneamente seggio e bandiera nell'Assemblea delle Nazioni Unite a New York.

13) Essendo successivamente venuti meno i motivi militari dell'impegno diretto, restrittivo ed oneroso delle Forze Alleate nell'area, senza che fosse stato ancora possibile (a causa dei veti incrociati della 'guerra fredda') attivare con la nomina del Governatore la fase di regime provvisorio successiva, **nel 1954 il mandato fiduciario internazionale di governo provvisorio del Territorio Libero di Trieste venne trasmesso e convertito dalle loro amministrazioni militari alle amministrazioni civili** dei Governi (e non degli Stati) rispettivamente italiano (Zona A) e jugoslavo (Zona B). Il mandato riguarda la sola amministrazione civile perché il Territorio Libero di Trieste deve essere smilitarizzato e dichiarato neutrale (Trattato di pace, Alleg. VI, art. 3).

14) Tale conversione del governo provvisorio da militare a civile venne attuata espressamente quale “*practical arrangement*”, sistemazione di natura pratica, **senza perciò mutamenti di status giuridico né territoriale del Territorio amministrato**, con lo strumento pattizio del “memorandum of understanding” (memorandum d'intesa) ed in forma di dichiarazione d'impegno quadrilaterale dei quattro Governi coinvolti. Essa venne comunicata come tale alle Nazioni Unite, le quali ne presero atto ai fini del subentro delle amministrazioni civili provvisorie. Lo strumento del subentro non venne inoltre sottoposto a ratifica del Parlamento italiano poiché non riguardava sovranità e territorio dello Stato italiano (v. art. 80 Cost. Rep. It.).

15) Si tratta del vigente **Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 tra i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito, d'Italia e di Jugoslavia** con il quale il Governo (e non lo Stato) italiano ha accettato ed assunto l'amministrazione civile provvisoria della principale “Zona A” del Territorio Libero di Trieste in regime di mandato fiduciario internazionale, con i connessi obblighi generali e specifici, esercitando ininterrottamente ed efficacemente tale mandato da allora a tutt'oggi, senza rinunce né decadenze o modificazioni di tale titolo giuridico.

16) Il Territorio Libero di Trieste risulta perciò regolarmente ed efficacemente costituito quale Stato sovrano esistente ed operante dal novembre 1947 e tuttora, per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Pace e della costituzione e piena operatività del regime di governo provvisorio da esso stabilito, quale mandato fiduciario internazionale, sino al 1954 nella forma di amministrazione militare alleata, e dal 1954 ad oggi nella forma di amministrazione civile del Governo italiano. Le tesi opposte di parti italiane, ed un tempo anche jugoslave, hanno pertanto significati politici, ma rimangono prive di ogni fondamento fattuale e giuridico.

17) Il Governo italiano amministratore e lo Stato italiano non possono inoltre invocare decadenza degli obblighi generali e specifici di diritto internazionale che essi hanno assunto rispettivamente con il Memorandum di Londra del 1954 e con il Trattato di Pace del 1947 verso il Territorio Libero di Trieste, motivandola con una sopravvenuta impossibilità di esecuzione (*Supervening impossibility of performance*) o con l'intervento di mutamenti fondamentali di circostanze (*fundamental change of circumstances*) non previsti al momento della sottoscrizione (cosiddetta clausola implicita del *rebus sic stantibus*).

Le situazioni giuridiche che escludono la possibilità di invocare in questo caso tali decadenze sono quelle codificate dalla vigente Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*Vienna Convention on the Law of Treaties*), art. 61, comma 2 ed art. 62, comma 1 e comma 2, punti a) e b), trattandosi in particolare di obblighi che hanno stabilito confini, e di impedimenti e di circostanze che derivano da violazioni unilaterali di tali obblighi commesse dalle parti invocanti. Commesse cioè dal Governo italiano e dallo Stato italiano a danno del Territorio Libero di Trieste, i cui cittadini sono perciò parte lesa con diritto individuale e collettivo di reclamo, di opposizione e di risarcimento.

Capitolo II

Sovranità popolare e diritto di autodeterminazione

Dalla costituzione del Territorio Libero in forza ed esecuzione del Trattato di Pace consegue **il diritto di sovranità appartenente alla sua popolazione, che è formata dagli aventi diritto alla cittadinanza del Territorio** (e come tale non fa parte del popolo italiano). Tutti i cittadini del Territorio Libero sono perciò titolari, singolarmente ed in forma associata, sia dei diritti e doveri connessi, sia dell'interesse legittimo a farli valere con mezzi adeguati ed in ogni sede e momento.

Tali diritti includono in particolare:

a) il diritto di autodeterminazione, che è norma di diritto internazionale generale ed non derogabile, che come tale produce effetti giuridici (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità internazionale e non può essere derogata nemmeno mediante accordi internazionali.

Il principio di autodeterminazione dei popoli ne sancisce infatti il diritto di decidere liberamente del proprio status politico e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Enunciato nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (1776) ed accennato nello Statuto della Società delle Nazioni (1919), è parte integrante dei principi giuridici codificati dell'Organizzazione delle Nazioni Unite vincolante per l'organizzazione e per gli Stati membri (il Territorio Libero di Trieste ne fa parte dal 1947, l'Italia dal 1955) con divieto di porvi impedimenti o restrizioni.

Si vedano in particolare: Carta delle Nazioni Unite (1945), Cap. I, art. 1, par. 2; *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*, nonché *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici* (1966) recepiti dall'Italia con L. 881/1977; Dichiarazione relativa alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra stati (1970); Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – Atto finale di Helsinki (1975).

I Paesi responsabili dell'amministrazione di territori in amministrazione fiduciaria sono inoltre espressamente tenuti a promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli amministrati in conformità alle disposizioni degli stessi strumenti internazionali (Carta delle Nazioni Unite; Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, parte I, art. 3, 1966).

b) il connesso diritto di disporre liberamente delle proprie ricchezze e risorse, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale: in nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza (Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, parte I, art. 2, 1966, recepiti dall'Italia con L. 881/1977).

Capitolo III

Il subentro del Governo italiano nel mandato di amministrazione provvisoria

1) Il trasferimento dei poteri d'amministrazione provvisoria sulla "Zona A" del Territorio Libero di Trieste in forza del Memorandum di Londra avvenne, **senza soluzione di continuità**, il 26 novembre 1954 tra il Governo Militare Alleato ed il Governo italiano in persona del generale De Renzi, con suo apposito "Proclama alla popolazione del Territorio di Trieste".

2) Nel proclama De Renzi dichiarava di assumere temporaneamente, sino all'entrata in carica di un Commissario di Governo, i poteri civili e militari "in questa zona" **in esecuzione dell'art. 2 del Memorandum d'intesa stabilente che** *«il Governo italiano, immediatamente dopo la cessazione del Governo militare alleato, nel territorio di Trieste, estenderà l'amministrazione civile sulla zona del territorio stesso, posta sotto la sua responsabilità a norma dell'art. 2 sopramenzionato»*; conferma inoltre che *«le leggi, i regolamenti e gli ordini in vigore in questa zona continuano ad avere efficacia»*. Si osservi che la dizione "posta sotto la sua responsabilità", utilizzata anche in atti successivi, è quella codificata dalla Carta delle Nazioni Unite per le amministrazioni fiduciarie (v. sopra, Capitolo I, punto 8).

3) Il Commissario di Governo venne nominato con DPR del 27 novembre (s.n.) *«ritenuta la necessità di affidare a un Commissario generale l'amministrazione del territorio di Trieste posto, con la cessazione del Governo Militare Alleato, sotto la responsabilità del Governo italiano»* qualificandone le funzioni quale *«Commissario Generale del Governo, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato.»*

4) Il Commissario generale poteva dunque soltanto esercitare in nome e per conto del Governo amministratore i poteri di governo e legislativi previsti dal mandato fiduciario internazionale, ai fini e nei limiti di esso, **mantenendo perciò distinta e separata la giurisdizione del Territorio Libero in Amministrazione fiduciaria da quella dello Stato italiano**. La vigenza di leggi e principi generali di diritto tratti dall'ordinamento italiano non può infatti essere diretta, come nell'ambito di sovranità dello Stato italiano, ma soltanto "mediata" da atti specifici del Governo amministratore provvisorio.

5) Il Capo del Governo Militare Alleato del Territorio Libero di Trieste con Proclama del 15 settembre 1947 vi aveva perciò confermato in vigore le leggi italiane precedenti l'8 settembre 1943, procedendo su tale base allo sviluppo di un ordinamento specifico del Territorio amministrato. Ed il subentrato Commissario generale del Governo amministratore italiano aveva riconfermato tale ordinamento specifico stabilendo con proprio Decreto n. 1 del 29 ottobre 1954 che *«Nel Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, continuano ad avere efficacia le leggi, i regolamenti e degli ordini vigenti nel Territorio stesso, salvo eventuali successive abrogazioni o modificazioni.»*

6) Per risolvere i problemi interpretativi sorti in linea di principi generali dell'ordinamento del Territorio Libero di Trieste dalla coesistenza di norme esclusive e di norme derivate dall'ordinamento italiano, il Commissario generale stabilì inoltre con Decreto n. 100 del 5 marzo 1955 recante “*Principi generali del diritto vigente nel Territorio di Trieste*” che «*l principi generali di diritto vigenti nel Territorio di Trieste sono quelli dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, al quale è affidata l'amministrazione del Territorio*».

7) Quest'estensione (di natura dichiarativa e non prescrittiva) dei soli principi generali, e non delle norme specifiche, dell'ordinamento italiano non afferma, dunque, ma esclude la sovrapposizione di esso all'ordinamento del Territorio Libero. Così come la motivazione dell'estensione con l'affidamento dell'amministrazione “allo Stato italiano” si riferisce agli aspetti funzionali delegati a sua struttura in via secondaria dal Governo italiano titolare della delega amministrativa internazionale primaria. Ai cui fini e limiti rimane perciò condizionato anche ogni esercizio di subdelega ad organi dello Stato italiano.

8) Gli atti di subentro del Governo italiano confermano quindi che esso è avvenuto al solo titolo giuridico riconosciuto di mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria, essendo la sovranità dello Stato cessata sulla zona con l'entrata in vigore del Trattato di Pace del 1947.

Capitolo IV

Modificazioni territoriali intervenute

1) Per quanto riguarda la principale “Zona A” del Territorio Libero affidata all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, tale status giuridico è rimasto a tutt'oggi immutato, poiché mai modificato da successivi strumenti internazionali atti ad incidere sulla piena vigenza ed efficacia delle norme del Trattato di Pace e del mandato fiduciario internazionale.

2) Lo status giuridico dell'accessoria “Zona B” quale parte del Territorio Libero di Trieste risulta invece modificato dal 1991-92: a) dall'estinzione del Governo jugoslavo titolare come tale del mandato amministrativo fiduciario internazionale, che si è perciò estinto con esso senza rientrare nella successione dello Stato federale jugoslavo, al quale non competeva; b) per diversa manifestazione di volontà di tutti i Paesi firmatari del Trattato di Pace e di tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite, espressa attraverso il riconoscimento della sovranità delle nuove Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia entro confini che includono la perciò ex “Zona B”.

3) Per effetto e dalla data delle conseguenti modificazioni territoriali il Territorio Libero di Trieste consiste ora esclusivamente nella principale e perciò ex “Zona A” sotto amministrazione fiduciaria italiana, che è oggetto del presente reclamo.

4) Da tale data ogni questione relativa allo status ed ai diritti pregressi dell'ex "Zona B" riguarda pertanto esclusivamente i suoi abitanti residenti od esodati e le attuali Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Non costituisce pertanto oggetto, né materia, né scopo del presente reclamo, proposto dai cittadini dell'attuale Territorio Libero di Trieste nei confronti del Governo italiano suo amministratore civile provvisorio.

Capitolo V

Gli obblighi di mandato del Governo italiano

1) Gli obblighi generali e specifici primari del Governo italiano nell'esercizio del mandato amministrativo fiduciario in cui è subentrato al Governo Militare Alleato riguardano:

a) il pieno rispetto del diritto internazionale, cui attengono i diritti democratici fondamentali, inclusi il diritto di cittadinanza del Territorio Libero di Trieste (art. 8, All. VI ed altri; art. 15 Dich. Univ. Diritti dell'Uomo; cfr. anche: Rep. Italiana, D.Lgs. 25.9.1947 e L. 4.4.1953, n. 238), il diritto di sovranità del popolo ed il loro esercizio attraverso il diritto di elettorato attivo e passivo e le altre forme di espressione democratica della volontà popolare, ad iniziare dal diritto di autodeterminazione;

b) il rispetto e l'attuazione degli obblighi e degli scopi del mandato fiduciario, come ed in quanto stabiliti dal Trattato di Pace ed Allegati specifici, di governare il Territorio Libero di Trieste nel modo migliore e conformemente a tutte le disposizioni sovraordinate in materia, preservandone l'integrità e l'indipendenza (art. 21 punto 1) e garantendone lo sviluppo economico e sociale, sino alla nomina del Governatore incaricato di attuare la prevista fase ulteriore del regime di governo provvisorio;

c) il mantenimento, di conseguenza ed a tal fine, come già il Governo provvisorio militare alleato, di tutte le funzioni di amministrazione del Territorio Libero (finanziarie, giudiziarie, di sicurezza e polizia, ecc.) separate da quelle dello Stato italiano, in quanto Paese terzo che il medesimo Governo amministra a titolo differente; pertanto, ove nell'amministrazione fiduciaria si avvalga per motivi e scopi legittimi di strutture e dipendenti dello Stato italiano, il loro incarico dev'essere espressamente conferito, limitato ed adeguatamente vincolato a tale solo titolo e fine, in attuazione e rappresentanza fedele ed esclusiva degli interessi del Territorio e della popolazione amministrati, e non di quelli dello Stato italiano;

d) l'applicazione integrale ed efficace delle norme dettate dell'apposito Statuto Speciale, allegato II del Memorandum, per la tutela dei gruppi etnici minoritari, inclusa la punizione dell'incitamento all'odio nazionale e razziale, nonché il riconoscimento a tutti gli abitanti del Territorio Libero dei diritti e delle libertà fondamentali secondo i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

e) l'esercizio dell'azione di governo provvisorio attraverso il confronto democratico con rappresentanze della popolazione del Territorio Libero che abbiano tale fine e siano

equivalenti a quelle previste dai principi degli strumenti di governo provvisorio e permanente.

f) l'obbligo di “*mantenere il Porto Franco a Trieste in armonia con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di pace con l'Italia*”, non potendosi ancora formalizzare la Commissione internazionale di cui agli articoli successivi, ma attuando consultazioni internazionali adeguate alla soddisfazione delle medesime esigenze.

2) gli obblighi specifici sul Porto Franco

Le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'allegato VIII al Trattato di Pace, “*Strumento per il Porto Franco di Trieste*” cui deve adeguarsi l'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano, in quanto attuabili anche a tale titolo, stabiliscono in particolare :

a) che il Porto Franco, con le relative libertà e garanzie, è costituito per garantire che le strutture portuali e le facilitazioni di transito di Trieste siano rese e mantenute disponibili per l'uso in condizioni di parità da parte di tutto il commercio internazionale e della Jugoslavia, dell'Italia e degli Stati dell'Europa Centrale, nel modo usuale degli altri porti liberi del mondo (art. 1, n.1);

b) che alle navi mercantili ed alle merci di tutti i paesi sia consentito l'accesso senza restrizioni al Porto Franco per il carico e scarico sia di merci in transito che di merci destinate per o provenienti dal Territorio Libero, senza dazi doganali e col solo pagamento dei servizi usufruiti (art. 5, nn. 1 e 2), includenti le tasse portuali spettanti alle Autorità del Territorio Libero (art. 9, n.1);

c) che le attività ammesse a tali condizioni di vantaggio nel Porto Franco includano sia le attività usuali dei porti franchi stoccaggio, immagazzinaggio, ispezione, smistamento, imballaggio reimballaggio e attività consimili (art. 6) sia la lavorazione primaria delle merci e le attività industriali (art. 7, nn, 1 e 2);

d) che il Porto Franco di Trieste venga costituito ed amministrato “*as a State corporation of the Free Territory*”, cioè quale Ente di Stato Territorio Libero di Trieste (art. 2, n.1) e che tale ente sia dotato di amministrazione e bilancio propri, con esclusione, nella sua area, della giurisdizione di qualsiasi Stato (art. 3, n.2);

e) che l'amministrazione del Porto Franco venga concretata ed esercitata su una propria dotazione costitutiva inviolabile di mezzi operativi, strumentali e patrimoniali, formata dal territorio e dalle installazioni delle zone franche del porto di Trieste che si trovano entro i limiti dei rispettivi confini stabiliti nel 1939 (art. 3, n. 1), e che a tale amministrazione e dotazione del Porto Franco debbano venire inoltre conferite senza pagamento tutte le proprietà statali e parastatali italiane entro quegli stessi limiti (art. 2, n. 2 : cfr. anche art. 1 alleg. X - Disposizioni economico-finanziarie riguardanti il Territorio Libero di Trieste);

f) che tale dotazione fondamentale, così costituita da tutte le aree ed infrastrutture funzionali specifiche (suolo, bacini, moli, banchine, magazzini, ferrovie, strade, ecc.) e vincolata agli

usi esclusivi del Porto Franco a titolo di servitù di diritto internazionale, come tale insopprimibile ed immodificabile senza il consenso di tutti i soggetti internazionali interessati (incluso il Territorio Libero di Trieste) possa essere soltanto ampliata (e dunque non ridotta, spostata o depauperata) secondo necessità, su decisione delle autorità giurisdizionali del Porto Franco e del Territorio Libero (art. 3, n. 4), le quali dispongono pertanto di potestà di modifica solo su tali aree di ampliamento;

g) che la rappresentanza giuridica e l'amministrazione del Porto Franco devono venire affidati al Direttore del Porto Franco, il quale non deve essere cittadino italiano o jugoslavo e viene nominato dalle Autorità giurisdizionali del Territorio Libero, con eventuale ricorso all'arbitrato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (art. 18, nn. 1 e 2) e detiene personalmente tutti i poteri e doveri di tale incarico (artt. 18, 19 e 20);

h) che fra tali poteri del Direttore vi è la nomina degli altri dipendenti del Porto Franco, e che per le loro assunzioni dev'essere assegnata la precedenza ai cittadini del Territorio Libero (art. 18, n. 3);

i) che gli interventi delle Autorità del Territorio Libero siano permessi entro il Porto Franco soltanto nella misura necessaria per far rispettare la dogana e altre norme del Territorio Libero per la prevenzione del contrabbando (art. 8) nonché per l'applicazione delle norme sanitarie, la pubblica sicurezza, le forniture ed i servizi pubblici (artt. 14 e 15);

j) che il Territorio Libero di Trieste e tutti gli Stati terzi (incluso lo Stato italiano) i cui territori vengono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati serviti hanno il dovere di assicurarne la libertà di transito in accordo con, i consueti accordi internazionali, senza discriminazioni, senza tasse doganali e senza spese diverse da quelle per i servizi resi (art. 16, n. 1);

k) che il Territorio Libero e gli Stati firmatari del Trattato di Pace (incluso lo Stato italiano) attraverso i cui territori passa comunque il traffico da e per il Porto Franco di Trieste gli devono assegnare le migliori facilitazioni, funzionali e di prezzo, per rendere più veloce ed efficiente la movimentazione delle sue merci, senza applicare ad esse nessuna misura discriminatoria in tariffe, servizi, dogane, sanità, polizia o altre disposizioni (art. 16, n. 2). e garantire libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l'area del Porto Franco e tutti i paesi in relazione con esso (art. 17);

l) che gli Stati firmatari del Trattato di Pace (incluso lo Stato italiano) non devono prendere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero dirottare artificialmente il traffico dal Porto Franco a beneficio di altri porti marittimi, e che non sono considerate tali soltanto le misure del Governo jugoslavo per il traffico verso i propri porti (art. 16, n. 3).

3) Gli obblighi economico-finanziari specifici

Gli obblighi finanziari del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio del Territorio Libero di Trieste su mandato fiduciario internazionale rimangono determinati,

come per il precedente Governo Militare Alleato, dai principi generali del diritto internazionale e quelli ordinari della corretta amministrazione e dalle norme specifiche del Trattato di Pace attraverso l'allegato X - Disposizioni economico-finanziarie per il Territorio Libero di Trieste.

Gli obblighi finanziari generali di diritto internazionale sono quelli definiti dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di amministrazione fiduciaria.

Gli obblighi ordinari fondamentali di corretta amministrazione finanziaria consistono principalmente, oltre che nel presupposto dell'onesta, rigorosa ed efficace conduzione, nel mantenimento doveroso della separazione dei beni (tesoro, demanio), dell'amministrazione e delle contabilità finanziarie (amministrative, fiscali e di bilancio) dello Stato amministrato da quelli del Governo amministratore e di Paesi terzi;

L'allegato X obbliga inoltre, in particolare:

a) a formare e mantenere il Demanio di Stato del Territorio Libero di Trieste, al quale devono venire conferiti senza pagamento (art. 1, nonché Allegato VIII, art. 2, n. 2) i beni italiani statali o parastatali situati rispettivamente nel Territorio Libero e nel Porto Franco, e precisamente: i beni e le proprietà dello Stato italiano, delle collettività pubbliche locali, delle istituzioni pubbliche, delle società ed associazioni che sono proprietà pubblica, e le proprietà appartenute al partito fascista o ad organizzazioni ausiliarie di esso, e che sono considerati nulli e non avvenuti i trasferimenti di proprietà non ordinari di tali beni dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 (art. 2).

b) ad esentare il Territorio Libero di Trieste dal pagamento del debito pubblico italiano: *"The Free Territory shall be exempt from the payment of the Italian public debt"*. La norma, espressa dall'art. 5, riguarda il debito pubblico dell'epoca, ma anche tutte le sue conseguenze finanziarie e fiscali, ad oggi, sul debito pubblico dello Stato italiano; le cui componenti successive non possono essere fatte pagare neppure esse al Territorio Libero di Trieste, poiché si tratta di un Paese terzo in amministrazione fiduciaria internazionale conferita al Governo e non allo Stato italiano.

c) per quanto riguarda la costituzione del Tesoro del Territorio Libero di Trieste, ad assumervi gli obblighi dello Stato italiano per i titoli del debito pubblico da esso emessi prima del 10 giugno 1940 (entrata in guerra dell'Italia) per lavori pubblici o servizi amministrativi civili di cui il Territorio Libero abbia beneficiato, purché senza scopo militare diretto od indiretto, che siano in possesso di persone fisiche o giuridiche che conservano la residenza nel Territorio Libero (art. 5).

d) a determinare con nuovi accordi tra le parti interessate il regime futuro dei debiti esteri garantiti da privilegi gravanti sui beni o reddito del Territorio Libero (art. 6);

e) a regolare con accordi speciali tra lo Stato italiano ed il Territorio Libero gli obblighi delle assicurazioni sociali italiane, pubbliche e private, ed a trasferire ad organismi analoghi del Territorio Libero di Trieste la parte corrispondente delle apposite riserve finanziarie di quelli italiani (art. 7), così garantendo continuità ed entità dei diritti maturati e del conseguente pagamento delle pensioni e delle altre provvidenze.

f) a regolare qualsiasi controversia che potesse sorgere per l'esecuzione delle disposizioni economico-finanziarie dell'allegato X secondo le procedure di conciliazione dell'art. 83 del

- Trattato di Pace, nel caso specifico tra un rappresentante del Governo del Territorio Libero ed uno del Governo italiano, con eventuali assistenze ulteriori di terzi.

Capitolo VI

Paesi terzi interessati

I Paesi terzi interessati al rispetto e alla corretta esecuzione delle norme del Trattato di Pace sul Territorio Libero di Trieste, ed alla sua corretta amministrazione sia a titolo provvisorio che definitiva, sono i Paesi firmatari del Trattato che ne hanno assunti gli obblighi, e tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite quali titolari del diritto d'uso libero ed indiscriminato del Porto Franco internazionale di Trieste e di tutti i suoi benefici.

Capitolo VII

Gli obblighi internazionali dell'Italia quale Paese terzo

Gli obblighi internazionali dell'Italia, quale Paese terzo, nei confronti del Territorio Libero di Trieste, sono:

- a) i vincoli generali dell'ordinamento italiano al rispetto degli obblighi internazionali, senza distinzione tra obblighi consuetudinari ed obblighi derivanti da specifici accordi fra gli Stati (artt. 10 e 117 Cost, it.). Tutto il diritto internazionale ratificato da leggi interne vale perciò come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (cfr. Cass. Pen. Ital. 21.3.1975), ed ogni legge interna statale contraria ad una norma pattizia internazionale ratificata è per ciò stesso illegittima perché anticostituzionale (Corte Cost. Ital.,sent. 348 e 349 del 24.10.2007), e ne deriva illegittimità di ogni atto conseguente.
- b) la fornitura al Territorio Libero di acqua, elettricità e facilitazioni degli scambi di frontiera (Allegato IX).
- c) la responsabilità per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nel Territorio Libero di Trieste (Art. 78, n. 7).
- d) la garanzia per i traffici da e per il Porto Franco di Trieste: del libero transito ferroviario in esenzione doganale senza discriminazioni né ingiusti aggravii di spesa (Alleg. VIII, art. 16, n. 1); delle migliori facilitazioni logistiche ed economiche di traffico, con qualsiasi mezzo, in esenzione doganale, senza discriminazioni tariffarie, di servizi, dogane, sanità, polizia od altre (art. 16, n. 2). della libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica con i Paesi interessati (art. 17).
- e) il divieto di assumere misure riguardanti le disposizioni o tariffe che potrebbero artificiosamente dirottare il traffico dal Porto Franco a beneficio di altri porti marittimi (art. 16, n. 3).
- f) il pagamento delle pensioni civili o militari italiane già acquisite alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da persone che in forza di esso acquisiscono la cittadinanza del Territorio Libero; l'obbligo si estende ai diritti di pensione all'epoca non ancora maturati. (Alleg. X, art. 7).

- g) la restituzione dei beni illegalmente asportati dal Territorio Libero dopo il 3 settembre 1943 e portati in Italia, (Alleg. X, art. 15)
- h) la restituzione al Territorio Libero di qualsiasi nave in possesso dello Stato o di sudditi italiani che, al 3 settembre 1943, apparteneva a persone fisiche residenti nel Territorio Libero e che acquistano la cittadinanza del Territorio Libero in virtù del Trattato di Pace, o a persone giuridiche italiane che hanno e conserveranno la loro sede sociale nel Territorio Libero, eccezion fatta delle navi che hanno formato oggetto di una vendita effettuata in buona fede. (Alleg. X, art. 16).
- i) la divisione giusta ed equa fra l'Italia ed il Territorio Libero, del materiale rotabile ed altro materiale ferroviario, dell'attrezzatura dei bacini e dei porti, dei battelli destinati al loro servizio; (art. 17)
- j) la rinuncia dell'Italia a reclami contro le Potenze Alleate ed Associate e Paesi collaboranti con esse per fatti connessi a o derivati da guerra o stato di guerra; la revisione su richiesta delle sentenze italiane ingiuste emesse nei confronti di cittadini delle Nazioni Unite tra il 10 giugno 1940 e l'entrata in vigore del Trattato (art. 20).

Capitolo VIII

Esercizio e violazioni del mandato fiduciario da parte del Governo italiano

- 1) Nell'esercizio 1954-2013 del mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria del Territorio Libero di Trieste il Governo italiano (nella successione di tutti i suoi titolari pro tempore) ha commesso **violazioni continue e crescenti degli obblighi e degli scopi del mandato e dei diritti individuali e collettivi dei cittadini dello Stato amministrato, allo scopo di impadronirsene con mezzi illegittimi ed ingannevoli nell'interesse del confinante Stato italiano**. Recando così danni materiali e morali ingiusti e gravissimi sia alla popolazione ed allo Stato amministrato, sia all'intera Comunità internazionale quale utente di diritto del Porto Franco di Trieste.
- 2) **Di tali violazioni e danni vi sono tutte le prove**. Anche nel diritto internazionale, inoltre, le violazioni degli obblighi di mandato commesse dall'amministratore a danno degli amministrati non sono motivo di decadenza degli obblighi amministrativi violati, ma del mandato all'amministratore infedele.
- 3) Le violazioni sono state attuate gradualmente, in più fasi, ma **con l'identico sistema di imporre o nascondere le violazioni del mandato con pesanti operazioni politiche di repressione del dissenso democratico e di finanziamento smisurato, con fondi sia pubblici che segreti, di partiti, organizzazioni, esponenti, propagande ed organi di stampa del neofascismo e del nazionalismo italiani di confine**, quali sostenitori fanatici (di destra e di sinistra) della sovranità italiana e di rivendicazioni irredentiste su tutti i territori orientali ceduti dall'Italia con il Trattato di Pace. Trieste è stata così manipolata e consegnata ad una classe di potere locale deteriore, selezionata per militanza nazionalista e coinvolta nelle note corruzioni del sistema politico italiano.

4) La prima fase delle violazioni si è sviluppata in tal modo tra il 1954 ed il 1963, ed è consistita nel rispettare sul piano giuridico, attraverso l'operato del Commissario generale del Governo, il titolo di mandato amministrativo provvisorio, **simulando però sul piano della propaganda politico-ideologica la sovranità dello Stato italiano.**

5) In tale periodo, ed a tal fine, il Governo amministratore italiano **ha gradualmente smantellato le strutture di Stato del Territorio Libero** create dal Governo militare Alleato, sostituendole con strutture dello Stato italiano che non vengono obbligate a rispettare gli obblighi del mandato (sul quale non vengono istruite ma piuttosto disinformate) e violano persino i diritti di cittadinanza della popolazione. È stata pure ripristinata di fatto, senza titolo costitutivo, la Provincia di Trieste cessata con il Trattato di Pace per cessazione della sovranità italiana. Nel 1956 è stata inoltre soppressa con operazione politica italo-jugoslava la stampa quotidiana indipendentista.

6) **L'amministrazione finanziaria del Territorio Libero è stata inoltre illecitamente confusa con quella dello Stato italiano, e la popolazione e le imprese del Territorio Libero sono state sottoposte alle sempre più pesanti imposizioni fiscali italiane, violando il divieto del Trattato di far pagare alla popolazione di Trieste il debito pubblico italiano.**

7) Contemporaneamente il Demanio italiano si è impadronito, equivocamente e senza titolo, del Demanio di Stato del Territorio Libero di Trieste, sottraendo **così alla popolazione amministrata il suo intero patrimonio di Stato, per un valore odierno di alcune decine di miliardi di euro.**

8) Una seconda fase di violazioni è iniziata nel 1963, quando il Parlamento italiano (cioè di un Paese terzo) con propria legge costituzionale **ha istituito la Regione Friuli Venezia Giulia, aggregandovi ingannevolmente** alle province italiane di Gorizia, Udine e Pordenone non la Provincia di Trieste, giuridicamente inesistente, ma **i singoli Comuni che in realtà formano la Zona A del Territorio Libero di Trieste.** Per questa parte la legge è quindi illegittima e nulla perché anticostituzionale per violazione dello status di diritto internazionale del Territorio Libero. Non può quindi produrre effetti giuridici validi sullo status del Territorio Libero.

9) La stessa legge anticostituzionale ha contemporaneamente dichiarato cessato il Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, ed istituito un Commissario del Governo nella Regione, organo ordinario privo dei poteri normativi speciali del Commissario Generale. **Da quel momento non vi è stata perciò più estensione legittima di norme dell'ordinamento italiano al Territorio Libero di Trieste in amministrazione provvisoria.**

10) Nel 1966 il Governo italiano amministratore provvisorio **ha chiuso i Cantieri navali del Territorio Libero di Trieste per favorire quelli dello Stato italiano,** reprimendo pesantemente una rivolta popolare, ed ha avviato una politica di isolamento e soffocamento graduale del Porto Franco e delle industrie di Trieste per favorire i porti dello Stato italiano.

11) Una nuova fase di violazioni è iniziata nel 1975, quando **Italia e Jugoslavia, pur essendo paesi terzi hanno stipulato il Trattato bilaterale di Osimo con cui si sono reciprocamente riconosciute come frontiera la linea di demarcazione tra le due Zone del Territorio Libero** in amministrazione provvisoria dei rispettivi Governi, e dichiarando perciò cessata l'efficacia del Memorandum di Londra soltanto nei rapporti reciproci (ma non nel diritto internazionale).

12) Il Trattato di Osimo **non ha potuto quindi produrre effetti giuridici né sull'esistenza del Territorio Libero di Trieste, né sulle relative disposizioni del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra** nei confronti della popolazione amministrata e dei garanti internazionali.

13) A seguito della ratifica del Trattato il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si limitò pertanto ad accondiscendere nel 1977 alla richiesta dei rappresentanti italiano e jugoslavo di togliere dal proprio ordine del giorno i punti "*nomina di un Governatore per il Territorio Libero di Trieste*" e "*la questione del territorio Libero di Trieste*", ma **ha poi confermato con lettera ufficiale del 20.5.1983** che possono esservi riammesse, in qualsiasi momento, su richiesta di un Paese membro delle Nazioni Unite. Ambedue gli strumenti, Trattato di Pace del 1947 e Memorandum del 1954 **sono perciò considerati pienamente in vigore dalla diplomazia internazionale** (CFC. rassegna del Dipartimento di Stato USA 2012).

14) **Lo Stato italiano si presenta inoltre senza titolo come interlocutore dell'Unione Europea e delle altre istituzioni internazionali anche per quanto riguarda il Territorio Libero di Trieste**, sul quale simula così la propria sovranità anche a quel livello.

15) Con gli anni '90 è iniziata la fase attuale delle violazioni del mandato amministrativo, nella quale le autorità amministratrici italiane stanno accentuando al massimo sia la simulazione di sovranità, sia l'azione di soffocamento del Porto Franco di Trieste per favorire i porti della penisola italiana. A questo scopo il Governo amministratore provvisorio italiano ha, in particolare, **omesso di perfezionare le autonomie ed i poteri amministrativi del Porto Franco** previsti dal Trattato di pace, **ha ridotto e ritardato i finanziamenti per le infrastrutture, tagliato drasticamente i collegamenti ferroviari;** tenta inoltre di **bloccare una delle due parti principali** del Porto Franco con impianti incompatibili (un rigassificatore), e **di eliminare l'altra** urbanizzandola illecitamente in violazione dei vincoli di destinazione internazionali.

16) Nello stesso tempo il **Governo italiano opera presso la Commissione Europea per deviare dal Porto Franco di Trieste sui porti italiani l'asse di traffico europeo Baltico-Adriatico, ed ha imposto (febbraio 2013) al Porto Franco di Trieste tasse maggiorate rispetto a quelle dei porti italiani con lo scopo dichiarato di impedire che faccia loro concorrenza**, e benché questo genere di discriminazione sia espressamente vietato del Trattato di Pace (alleg. VIII, art. 16, n. 3).

•
• 17) Le istituzioni giudiziarie ed amministrative italiane a Trieste si rifiutano inoltre, con argomentazioni infondate, di riconoscere il difetto di giurisdizione dello Stato italiano, mentre **questa politica di violazioni gravi e continuate del mandato amministrativo riduce in miseria e disperazione crescente la popolazione triestina**, e ne ha causata la diminuzione dai 270.000 abitanti del 1954 ai 200.000 attuali.

18) La crisi economicamente ed umanamente più tragica ed immediata del Territorio Libero di Trieste rimane però quella delle **pesantissime imposizioni fiscali illegittime dello Stato italiano, che vengono effettuate ignorando sistematicamente i divieti del diritto internazionale, mandando in rovina un numero crescente di imprese, di cittadini e di famiglie**, ed alimenta sia una disoccupazione senza speranza, sia un'enorme quantità di pignoramenti illegittimi dei beni e delle abitazioni delle persone ingiustamente colpite.

19) I fatti qui sommariamente riassunti rappresentano dunque **un pesante regime di violazioni continuate, attive ed omissive, del diritto internazionale**, del Trattato di Pace, del Memorandum di Londra, della Carta delle Nazioni Unite e dei Diritti umani fondamentali, commesse dal Governo amministratore fiduciario a grave danno della popolazione triestina amministrata e degli interessi commerciali e marittimi della Comunità internazionale.

20) Risulta inoltre impossibile affrontare le relative controversie economico-finanziarie con la procedura di conciliazione prevista dal Trattato di Pace, Allegato X, art. 19, perché il Territorio Libero vi verrebbe rappresentato, di fronte allo Stato italiano, dal Governo italiano amministratore provvisorio, **in un conflitto di interessi già evidente nell'intera situazione che è oggetto di reclamo**.

Capitolo IX

Richieste conseguenti al reclamo

Tutto ciò considerato, esposto e denunciato, si chiede di conseguenza, preliminarmente ad ogni altra azione difensiva e con riserva di ogni altra documentazione e richiesta:

A. - che il Governo italiano provveda, spontaneamente o su invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed anche attraverso le proprie Amministrazioni locali:

1) a riconoscere ed esercitare correttamente il proprio mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria sull'attuale Territorio Libero di Trieste, attraverso decreti propri o di funzionari espressamente delegati, evitando e sanando ogni genere ed effetto di confusione tra la sovranità del Territorio Libero amministrato e quella della Repubblica e dello Stato italiani;

2) ad adeguare detti provvedimenti e l'intera amministrazione fiduciaria ai limiti ed agli scopi del mandato internazionale, così come definiti dal Trattato di Pace di Parigi del 1947 e

dal Memorandum d'Intesa di Londra del 1954, informandone adeguatamente tutti i propri dipendenti;

3) a nominare nuovamente, a tal fine, un Commissario Generale del Governo per l'amministrazione del Territorio Libero di Trieste, ed a delegare provvisoriamente all'Autorità Portuale di Trieste i poteri del Direttore del Porto di Trieste previsti dalle norme specifiche Trattato di Pace.

4) a riconoscere e ripristinare ufficialmente lo status di cittadinanza del Territorio Libero di Trieste per tutti gli aventi diritto, anche con facoltà di doppia cittadinanza;

5) a provvedere alle votazioni ed elezioni di un organo assembleare che rappresenti ed eserciti democraticamente, anche nei confronti del Governo amministratore provvisorio, la sovranità autonoma del popolo del Territorio Libero di Trieste, nei modi, secondo i principi e con i poteri previsti a tal fine dalle apposite norme del Trattato di Pace;

6) a legalizzare l'utilizzo pratico di personale delle amministrazioni pubbliche italiane nell'amministrazione provvisoria del Territorio Libero di Trieste emettendo appositi decreti di nomina in forza del mandato internazionale, con le funzioni conseguenti e con adeguamento retributivo corrispondente;

7) a garantire dovunque possibile la precedenza nei posti di lavoro ai cittadini e residenti del Territorio Libero di Trieste;

8) a separare tutte le contabilità e le funzioni di amministrazione, anche fiscale, del Territorio Libero amministrato da quelle della Repubblica e dello Stato italiani;

9) a provvedere alle trascrizioni tavolari doverose, ai sensi del Trattato di Pace, della proprietà di tutti i beni pubblici demaniali del Territorio amministrato (terrestri, marittimi ed altri) al Demanio del Territorio Libero di Trieste, inclusi quelli in amministrazione del Porto Franco di Trieste;

10) a sospendere immediatamente ed annullare ogni forma di imposizione e riscossione fiscale diretta od indiretta ai cittadini, alle imprese ed alle istituzioni dell'amministrato Territorio Libero, del pagamento, in qualsiasi misura e forma, del debito pubblico italiano, perché è azione espressamente vietata dal Trattato di Pace;

11) ad annullare immediatamente l'imposizione e la riscossione di ogni tassa discriminatoria imposta al Porto Franco di Trieste in violazione dello specifico divieto del Trattato di Pace;

12) ad avviare, anche alla luce di tale divieto e di ogni altra violazione diretta od indiretta del mandato amministrativo internazionale, il ricalcolo *ab origine* dei debiti e crediti pregressi fra il Territorio amministrato ed il Governo amministratore, anche quale responsabile di dette violazioni, a prescindere da diritti od ipotesi di rivalsa su terzi, ed in

preparazione dei relativi risarcimenti, anche gradualmente e sotto forma di crediti, alle istituzioni, alle imprese ed ai cittadini del Territorio Libero amministrato, senza termini di prescrizione;

13) ad avviare sin d'ora la regolarizzazione della posizione del Territorio Libero di Trieste nell'Unione Europea e nelle altre istituzioni internazionali quale città-stato portuale indipendente ancorché in amministrazione fiduciaria internazionale provvisoria;


14) a rimettere il mandato di amministrazione provvisoria alle Nazioni Unite, attraverso il Consiglio di Sicurezza, qualora esso risultasse materialmente del tutto od in parte inattuabile per il Governo italiano, e/o la sua attuazione risultasse in conflitto con gli interessi della Repubblica o dello Stato italiani dei quali il Governo amministratore è contemporaneamente espressione.

B. - che l'Organizzazione delle Nazioni Unite provveda a prendere tempestivamente atto del presente reclamo, ed a convocare con urgenza il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria perché lo esamini quale petizione, compia gli accertamenti ispettivi necessari ed assuma prima possibile provvedimenti adeguati.

C. - che il Parlamento Europeo e la Commissione Europea provvedano a prendere tempestivamente atto di questo reclamo, dispongano gli accertamenti necessari ed assumano prima possibile i provvedimenti adeguati ad instaurare rapporti legittimi tra l'Unione Europea ed il Free Territory of Trieste, il cui Governo è attualmente rappresentato dal Governo italiano su mandato fiduciario internazionale di amministrazione civile provvisoria.

Trieste, 18 giugno 2013

Roberto Giurastante
responsabile Ambiente e Legalità
Movimento Trieste Libera



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Trieste
depositato il 19 GIUG 2013
GIURASTANTE ROBERTO
L'addetto al Servizio

